



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 17.04.2023

Info/69.23/GIURISPRUDENZA: comunicazione antimafia e iscrizione Albo Gestori

**GIURISPRUDENZA: INTERDITTIVA/COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
E GLI EFFETTI SULL'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI**

Ritornando sul delicato argomento degli effetti alle imprese delle misure di prevenzione previste dalla normativa "Antimafia", un argomento affrontato in diversi incontri associativi da noi organizzati (sempre su tema analogo anticipiamo a breve l'organizzazione di un convegno di pari interesse riguardo agli effetti della nuova normativa appalti) informiamo sul contenuto della recentissima **Sentenza del Consiglio di Stato n. 34874 del 4 aprile 2023**, che, confermando la pronuncia del TER Toscana, ha stabilito che **l'informazione antimafia produce lo stesso effetto della comunicazione antimafia, ovvero non solo l'impossibilità di contrattare con la P.A., ma anche l'impossibilità di essere titolari di provvedimenti abilitativi come l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.**

Il Giudice ricorda che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera f) del D.M. 120/2014, per **l'iscrizione all'Albo Gestori occorre** che nei confronti del titolare dell'impresa (o legale rappresentante), **non sussistano "le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159", cioè del Codice Antimafia** (v. articolo riportato in calce), le quali non consentono ai soggetti raggiunti da queste misure di ottenere *"iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati"*, fra cui appunto l'iscrizione all'Albo

Secondo il Consiglio di Stato nel corso delle verifiche necessarie a rilasciare la comunicazione antimafia è possibile che, pur in assenza di provvedimenti che impongono misure di prevenzione o di condanne, *"venga accertata la*

sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa”: ipotesi disciplinata dall’art. 89 *bis* del D. Lgs. 159/2011 che comporta che **il prefetto emetta non già la comunicazione, ma il diverso provvedimento dell’informazione antimafia**, di cui al successivo art. 91 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 **che produce specificamente l’impossibilità di concludere contratti con la pubblica amministrazione** ovvero di ricevere dalla stessa concessioni o erogazioni economiche di qualsiasi tipo.

Il Consiglio di Stato con tale pronuncia non si è discostato dall’interpretazione degli artt. 67, 89-*bis* e 91 del D. Lgs. 159/2011 contenuta nel precedente **parere n. 3088/2015 del Consiglio** stesso confermando che *“l’informativa antimafia, anche in mancanza di una norma esplicita, produce lo stesso effetto della comunicazione, ovvero non solo l’impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione, ma anche l’impossibilità di essere titolari di provvedimenti abilitativi come l’iscrizione che qui interessa”*.

Tale equiparazione, secondo il Consiglio di Stato è legittima sia sotto il profilo letterale, laddove nell’art. 89-*bis* è scritto che l’informativa *“tiene luogo”* della comunicazione, sia sotto il profilo logico in quanto sia la comunicazione che l’informativa esprimono a carico dei destinatari lo stesso disvalore, per cui non avrebbe senso, in mancanza di una norma espressa, ritenere che la seconda abbia effetti più limitati della prima.

Per ulteriori dettagli si allega la Sentenza.